



TRIBUNALE DI LECCO  
UFFICIO DEL GIUDICE TUTELARE

All'ATS Brianza – sede di Lecco

Al Dirigente della Cancelleria della Volontaria Giurisdizione

del Tribunale di Lecco

All'Ordine degli Avvocati di Lecco

**Oggetto: indicazioni operative in relazione all'art. 5 d.l. 5.1.2021**

Soggetti abilitati a prestare il consenso informato ai sensi dell'art. 5 d.l. 1/2021:

1. gli interessati da soli in caso siano capaci (a prescindere da problemi fisici quali cecità, problemi motori o altro da risolversi con modalità alternative quali audio-registrazioni o a mezzo di interpreti);
2. i tutori, i curatori, gli amministratori di sostegno ove nominati, senza necessità di alcuna autorizzazione e a prescindere dal contenuto del decreto di nomina, poiché il potere di prestare il consenso informato è attribuito direttamente dalla legge;
3. I direttori Sanitari o i responsabili medici delle RSA e in loro assenza i direttori sanitari delle ASL (ATS) o i delegati di questi ultimi, in caso di:
  - A) incapacità naturale degli interessati privi di sostegno o tutela (ivi compresi gli interessati per i quali è pendente la procedura per l'apertura della misura, prima della nomina);
  - B) irreperibilità dell'amministratore o tutore per almeno 48 ore.

NB: I soggetti di cui al punto 3 assumono la funzione di amministratore di sostegno, ma NON sono amministratori di sostegno, non devono prestare giuramento né devono rendicontare la loro attività gestoria che si riduce alla prestazione del consenso alla vaccinazione.

Casi in cui è previsto il ricorso al giudice tutelare ai sensi dell'art. 5 d.l. 1/2021:

**1. CONVALIDA AI SENSI DELL'ART. 5, COMMA 5 D.L. 1/2021**

L'amministratore di sostegno di cui all'art. 5, comma 2 d.l. 1/2021 (quindi il direttore sanitario o, in difetto, il responsabile medico della residenza sanitaria assistita (RSA), o dell'analoga struttura comunque denominata, in cui la persona incapace è ricoverata, o in ulteriore subordine il direttore sanitario dell'ASL territorialmente competente sulla struttura stessa o un suo delegato) comunica immediatamente al giudice tutelare competente per territorio il consenso al trattamento vaccinale dal medesimo sottoscritto solo se ricorrono cumulativamente i seguenti presupposti:

- I) Incapacità naturale del soggetto;
- II) difetto di disposizioni di volontà dell'interessato, anticipate o attuali;
- III) mancanza, irreperibilità o indisponibilità dei soggetti di cui al co. 3 (ossia il coniuge,

la persona parte di unione civile o stabilmente convivente o, in difetto, il parente più prossimo entro il terzo grado).

#### DOCUMENTAZIONE NECESSARIA

il sanitario deve:

- allegare la documentazione medica attestante l'incapacità naturale della persona interessata;
- dare atto della mancanza, della irreperibilità, ovvero della indisponibilità ad esprimersi del coniuge, della persona parte di unione civile o stabilmente convivente o, in difetto, del parente più prossimo entro il terzo grado.

#### COMUNICAZIONE ALL'UFFICIO DEL GIUDICE TUTELARE

In questo caso ai sensi dell'art. 5 co. 5 il consenso può essere inoltrato dal sanitario al giudice tutelare mediante accesso alla cancelleria durante gli orari di apertura o a mezzo pec al seguente indirizzo [volgiurisdizione.tribunale.lecco@giustiziacert.it](mailto:volgiurisdizione.tribunale.lecco@giustiziacert.it)

Si chiede a tutti gli operatori di inviare la pec dal lunedì al venerdì in orario compreso tra le 8.00 e le 13.00.

Si chiede inoltre di inviare una pec per ogni paziente, specificando il nome di quest'ultimo nell'oggetto, unitamente alla dicitura "CONVALIDA EX ART. 5 CO. 5 D.L. 1/21 PER XXXX".

#### PROCEDIMENTO

Se nelle 96 ore successive all'invio della pec non viene effettuata alcuna comunicazione all'interessato e al relativo rappresentante individuato ai sensi del co. 2 a mezzo PEC presso la struttura, il consenso espresso ai sensi del co. 5 si considera a ogni effetto convalidato e acquista definitiva efficacia ai fini della somministrazione del vaccino.

### **2. RICORSO AI SENSI DELL'ART. 5, COMMA 4 D.L. 1/2021**

Il direttore sanitario o il responsabile medico della struttura in cui l'interessato è ricoverato, ovvero il direttore sanitario della ASL o il suo delegato, può chiedere, con ricorso al giudice tutelare ai sensi dell'art. 3 co. 5 l. 219/17, di essere autorizzato a effettuare comunque la vaccinazione in caso di dissenso del coniuge, della persona parte di unione civile o stabilmente convivente o, in difetto, del parente più prossimo entro il terzo grado dell'interessato.

**N.B: in questo caso il deposito del ricorso potrà avvenire esclusivamente in cancelleria o mediante PCT**

### **3. RICORSO AI SENSI DELL'ART. 5, COMMA 10 D.L. 1/2021**

In caso di rifiuto della somministrazione del vaccino o del relativo consenso da parte del direttore sanitario o del responsabile medico, ovvero del direttore sanitario della ASL o del suo delegato, ai sensi del comma 5, il coniuge, la persona parte di unione civile, o stabilmente convivente, e i parenti fino al terzo grado possono ricorrere al giudice tutelare, ai sensi dell'articolo 3, comma 5 della legge 22 dicembre 2017, n. 219, affinché disponga la sottoposizione al trattamento vaccinale.

**N.B: in questo caso il deposito del ricorso potrà avvenire esclusivamente in cancelleria o mediante PCT**

Allegato: Testo dell'art. 5 d.l. 5 gennaio 2021, n. 1

Lecco, 11 gennaio 2021

I giudici tutelari del Tribunale di Lecco  
Alessandro Colnaghi  
Marta Paganini

TRIBUNALE DI LECCO  
Depositi e Cancelleria  
oggi 12 GEN 2021  
IL CANCELLIERE  
Debora Maria Sanguerino

Allegato: Testo dell'art. 5, d.l. gennaio 2021, n. 1

Manifestazione del consenso al trattamento sanitario del vaccino anti Covid-19 per i soggetti incapaci ricoverati presso strutture sanitarie assistite

1. *Le persone incapaci ricoverate presso strutture sanitarie assistite, comunque denominate, esprimono il consenso al trattamento sanitario per le vaccinazioni anti Covid-19 del piano strategico nazionale di cui all'articolo 1, comma 457, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, a mezzo del relativo tutore, curatore o amministratore di sostegno, ovvero del fiduciario di cui all'articolo 4 della legge 22 dicembre 2017, n. 219, e comunque nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 3 della stessa legge n. 219 del 2017 e della volontà eventualmente già espressa dall'interessato ai sensi del citato articolo 4 registrata nella banca dati di cui all'articolo 1, comma 418, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, ovvero di quella che avrebbe presumibilmente espresso ove capace di intendere e di volere.*
2. *In caso di incapacità naturale, ovvero qualora il fiduciario, il tutore, il curatore o l'amministratore di sostegno mancano o non sono in alcun modo reperibili per almeno 48 ore, il direttore sanitario o, in difetto, il responsabile medico della residenza sanitaria assistita (RSA), o dell'analoga struttura comunque denominata, in cui la persona incapace è ricoverata ne assume la funzione di amministratore di sostegno, al solo fine della prestazione del consenso di cui al comma 1. In tali casi nel documento di cui al comma 3 si dà atto delle ricerche svolte e delle verifiche effettuate per accertare lo stato d'incapacità naturale dell'interessato. In difetto sia del direttore sanitario sia del responsabile medico della struttura, le attività previste dal presente comma sono svolte dal direttore sanitario dell'ASL territorialmente competente sulla struttura stessa o da un suo delegato.*
3. *Il soggetto individuato ai sensi dei commi uno e 2, sentiti, quando già noti, il coniuge, la persona parte di unione civile o stabilmente convivente o, in difetto, il parente più prossimo entro il terzo grado, se accerta che il trattamento vaccinale è idoneo ad assicurare la migliore tutela della salute della persona ricoverata, esprime in forma scritta, ai sensi dell'articolo 3, commi 3 e 4, della legge 22 dicembre 2017, n. 219, il consenso alla somministrazione del trattamento vaccinale anti Covid-19 e dei successivi eventuali richiami e ne dà comunicazione al dipartimento di prevenzione sanitaria competente per territorio.*
4. *Il consenso di cui al comma 3, reso in conformità alla volontà dell'interessato espressa ai sensi degli articoli 3 e 4 della legge n. 219 del 2017 o, in difetto, in conformità a quella delle persone di cui al primo periodo dello stesso comma 3, è immediatamente e definitivamente efficace. Il consenso non può essere espresso in difformità dalla volontà dell'interessato, espressa ai sensi degli articoli 3 e 4 della legge n. 219 del 2017 o, in difetto, da quella delle persone di cui al primo periodo dello stesso comma 3. Nondimeno, in caso di rifiuto di queste ultime, il direttore sanitario, o il responsabile medico della struttura in cui l'interessato è ricoverato, in altre parole il direttore sanitario dell'ASL o il suo delegato, può richiedere, con ricorso al giudice tutelare ai sensi dell'articolo 3, comma 5 della legge 22 dicembre 2017, n. 219, di essere autorizzato a effettuare comunque la vaccinazione.*
5. *Qualora non sia possibile procedere ai sensi del comma 4, per difetto di disposizioni di volontà dell'interessato, anticipate o attuali, e per irreperibilità o indisponibilità dei soggetti di cui al primo periodo del comma 3, il consenso al trattamento vaccinale sottoscritto dall'amministratore di sostegno di cui al comma 2, unitamente alla documentazione comprovante la sussistenza dei presupposti di cui ai commi 1, 2 e 3, è comunicato immediatamente, anche attraverso posta*

elettronica certificata, dalla direzione della struttura in cui l'interessato è ricoverato al giudice tutelare competente per territorio sulla struttura stessa.

6. Nel termine di quarantotto ore dal ricevimento degli atti di cui al comma 5 il giudice tutelare, disposti gli eventuali accertamenti quando dai documenti ricevuti non emerge la sussistenza dei presupposti di cui al comma 3, convalida con decreto motivato, immediatamente esecutivo, il consenso espresso ai sensi del comma 5, ovvero ne denega la convalida.

7. Entro le quarantotto ore successive alla scadenza del termine di cui al comma 6, il decreto di cui al comma 6 è comunicato all'interessato e al relativo rappresentante individuato ai sensi del comma 2, a mezzo di posta certificata presso la struttura dove la persona è ricoverata. Il decorso del termine di cui al presente comma priva di ogni effetto il provvedimento del giudice tutelare che sia comunicato successivamente.

8. Il consenso alla somministrazione del trattamento vaccinale anti Covid-19 e dei successivi eventuali richiami è privo di effetti fino alla comunicazione del decreto di convalida.

9. Decorso il termine di cui al comma 7 senza che sia stata effettuata la comunicazione ivi prevista, il consenso espresso ai sensi del comma 5 si considera a ogni effetto convalidato e acquista definitiva efficacia ai fini della somministrazione del vaccino.

10. In caso di rifiuto della somministrazione del vaccino o del relativo consenso da parte del direttore sanitario o del responsabile medico, ovvero del direttore sanitario della ASL o del suo delegato, ai sensi del comma 5, il coniuge, la persona parte di unione civile, o stabilmente convivente, e i parenti fino al terzo grado possono ricorrere al giudice tutelare, ai sensi dell'articolo 3, comma 5 della legge 22 dicembre 2017, n. 219, affinché disponga la sottoposizione al trattamento vaccinale.